

Ordinanza del DFF concernente l'ottimizzazione del sistema salariale del personale federale

del 20 gennaio 2009

*Il Dipartimento federale delle finanze
ordina:*

I

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001¹ concernente l'ordinanza sul personale federale

Art. 5 cpv. 2

² I responsabili del personale valutano i risultati generali in vista controlling e allestiscono una statistica. Essa indica la ripartizione del personale tra i quattro livelli di valutazione previsti nell'articolo 17 capoverso 1 OPers ed è suddivisa in base a lingua, età e sesso dell'impiegato.

Art. 14, 16, 21 e 22

Abrogati

Art. 26 cpv. 1 lett. a n. 2 e 3

¹ Si ritengono guadagno determinante:

- a. per l'impiegato divenuto invalido a causa di un infortunio professionale:
 2. le indennità di funzione e i premi di prestazione versati in virtù degli articoli 46 e 49 OPers nell'anno precedente all'infortunio nonché le indennità percepite ai sensi dell'articolo 45 capoverso 1 lettera a e dell'articolo 70 capoverso 2 OPers;
 3. gli aumenti di stipendio corrispondenti al livello di valutazione 3 che l'impiegato poteva aspettarsi nei successivi tre anni, ma non superiori all'importo massimo della classe di stipendio stabilita nel contratto;

¹ RS 172.220.111.31

2. Ordinanza del DFF del 22 maggio 2002² sul personale di pulizia

Art. 2 cpv. 3

³ Le prestazioni e il comportamento sono valutati come segue:

- a. livello di valutazione 3: raggiunge pienamente gli obiettivi;
- b. livello di valutazione 2: raggiunge in ampia misura gli obiettivi;
- c. livello di valutazione 1: non raggiunge gli obiettivi.

Art. 3 cpv. 2

² Lo stipendio massimo corrisponde all'importo massimo della classe di stipendio 1, secondo l'articolo 36 dell'ordinanza del 3 luglio 2001³ sul personale federale.

Art. 4 cpv. 1

¹ Lo stipendio del personale di pulizia impiegato in modo regolare viene adeguato ogni anno in funzione dei risultati della valutazione del personale fino allo stipendio massimo di cui all'articolo 3 capoverso 2 come segue:

- a. livello di valutazione 3: aumento di 750 franchi;
- b. livello di valutazione 2: aumento di 300 franchi;
- c. livello di valutazione 1: nessun aumento.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2009.

20 gennaio 2009

Dipartimento federale delle finanze:
Hans-Rudolf Merz

² RS 172.220.111.71

³ RS 172.220.111.3